

VERBALE DI ACCORDO

In data 9/12/05, in Udine

tra

FRIULCASSA S.p.A. (nel prosieguo FRIULCASSA)

e

le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. DIRCREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FALCRI e UIL CA.

premesso che

- sussistono nel patrimonio di FRIULCASSA, quali appostazioni di bilancio, due fondi di previdenza complementare – regolarmente iscritti nell’Albo detenuto dalla Covip – il primo “Fondo di Integrazione delle prestazioni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per il personale della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone” (nel prosieguo “Fondo CRUP”, denominandosi “CRUP” l’Azienda Bancaria di riferimento); il secondo “Fondo integrativo pensioni per la Cassa di Risparmio di Gorizia” (nel prosieguo “Fondo CARIGO”, denominandosi “CARIGO” l’Azienda Bancaria di riferimento), entrambi regolati da specifici accordi collettivi che si intendono qui richiamati;
- il “Fondo CRUP” è suddiviso in due Sezioni, una operante in regime tecnico di prestazione definita priva di iscritti attivi, che eroga prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita, l’altra in regime tecnico di contribuzione definita - con garanzia di rendimento minimo annuo netto del 4% - cui risulta iscritto il personale in servizio che non ha effettuato l’opzione di trasferimento della posizione individuale presso un Fondo pensione aperto così come previsto dagli accordi 19 ottobre 2000;
- Il “Fondo CARIGO” è un fondo a prestazione definita di tipo integrativo e privo di iscritti attivi;
- a seguito dell’intervenuta fusione per incorporazione di Cardine Banca S.p.A. in SANPAOLO IMI (di seguito “Capogruppo”), con

- decorrenza dal 1° giugno 2002 quest'ultimo ha acquisito il controllo societario diretto di "CRUP" e di "CARIGO" ;
- con atto di fusione del 1° dicembre 2003 intervenuto tra CRUP e CARIGO è stata costituita FRIULCASSA di cui la "Capogruppo" detiene il controllo societario diretto;
- le fonti istitutive dei piani di previdenza complementare del personale di FRIULCASSA permangono invariate;
- la materia della previdenza complementare, per scelta della "Capogruppo", è da essa direttamente coordinata nelle controllate, al fine di una sua progressiva razionalizzazione;
- nel perimetro della "Capogruppo" sussistono due principali realtà previdenziali complementari, da intendersi quali poli di attrazione per le altre forme di previdenza esistenti nel perimetro stesso:
 - il "Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del Banco di Napoli" – Sezione A (di seguito "Fondo Banco"), che opera come collettore infragruppo per le forme a prestazione definita;
 - il "Fondo Pensioni per il Personale del Gruppo Sanpaolo Imi" (di seguito "Fondo di Gruppo"), che opera come collettore infragruppo per le forme a contribuzione definita;
- da tempo presso FRIULCASSA si è avviato un confronto sindacale circa l'assetto della previdenza complementare aziendale;
- è condiviso l'obiettivo, tenuta presente la volontà di razionalizzazione applicata nell'ambito delle società del Gruppo e ferma restando la comune volontà di salvaguardare nella loro totalità i diritti e le aspettative sia dei pensionati, sia degli iscritti, alla luce della normativa di legge e di Regolamento vigente ed applicata all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, di far luogo ad un riordino del "Fondo CRUP" e del "Fondo CARIGO" per consentire:
 - avuto specifico riguardo al comparto a prestazione definita
 - ai pensionati la possibilità di fruire in una forma di capitalizzazione del trattamento integrativo in essere, con contestuale risoluzione del rapporto previdenziale complementare in essere;
 - avuto riguardo alla sezione a contribuzione definita:
 - la piena libertà contributiva individuale dei lavoratori;
 - la totale disponibilità di conferimento del TFR a previdenza complementare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
- 2) in data 1 gennaio 2006 le appostazioni patrimoniali della sezione a prestazione definita del “Fondo CRUP” e del “Fondo CARIGO” sono trasferite al “Fondo Banco”, integrate dalle somme che risulteranno eventualmente necessarie, alla luce delle risultanze di un apposito Bilancio tecnico al 31 dicembre 2005, richiesto da FRIULCASSA con la supervisione della “Capogruppo”, curato dall’Attuario incaricato, con integrale applicazione dei criteri e delle ipotesi già utilizzati per la redazione del Bilancio tecnico al 31 dicembre 2004;
- 3) lo specifico Bilancio tecnico di cui al precedente n. 2) deve individuare le riserve necessarie per assicurare la piena copertura delle prestazioni al 31 dicembre 2005;
- 4) la confluenza della sezione a prestazione definita del “Fondo CRUP” e del “Fondo CARIGO” nel “Fondo Banco” determina il sorgere della garanzia solidale di FRIULCASSA nei confronti del “Fondo Banco” medesimo, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell’equilibrio tecnico della sezione stessa. Detta garanzia permane sino all’esaurimento della popolazione che fa riferimento alla sezione ridetta. Circa il menzionato equilibrio tecnico FRIULCASSA, d’intesa con il “Fondo Banco”, fornisce periodica informativa alle OOSS firmatarie del presente accordo;
- 5) ferma restando la confluenza degli attivi patrimoniali delle sezioni a prestazione definita dei due Fondi di FRIULCASSA nel “Fondo Banco”, questi ultimi manterranno una separazione virtuale ai soli fini della verifica dell’eventuale futura necessità di apporti economici a copertura di disavanzi tecnici, in attuazione della garanzia solidale di cui sub 4);
- 6) l’eventuale verificarsi dei disavanzi tecnici richiamati dal precedente punto 5) va risolto da FRIULCASSA entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il Bilancio tecnico che li evidenzia;
- 7) il “Fondo Banco” assicura la piena continuità delle prestazioni per i pensionati della sezione a prestazione definita del “Fondo CRUP” e del “Fondo CARIGO”, secondo la normativa di legge e di Regolamento propria di questi ultimi, a tal fine depositata agli atti del “Fondo Banco” medesimo;

- 8) fermo restando quanto previsto dal precedente n. 7), il “Fondo Banco” è tenuto ad offrire entro il 30 settembre 2006 a ciascun pensionato del “Fondo CRUP” e del “Fondo CARIGO” la facoltà di capitalizzare il trattamento periodico in essere, secondo le complessive previsioni al riguardo esistenti nell’ordinamento del “Fondo Banco” medesimo;
- 9) in data 1 marzo 2006 le posizioni individuali a contribuzione definita in essere presso il “Fondo CRUP” sono trasferite al “Fondo di Gruppo” (comparto aggressivo), salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere – entro la data indicata – il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare cui abbia titolo di accesso;
- 10) la collocazione nel comparto del “Fondo di Gruppo” di cui al precedente punto 9) potrà essere modificata a richiesta di ciascun interessato, con ordinaria applicazione dell’ordinamento di quel Fondo;
- 11) la posizione individuale aperta presso il “Fondo di Gruppo” è accresciuta dai rendimenti finanziari della gestione del comparto di appartenenza, tuttavia al fine di mantenere la garanzia di rendimento annuo del 4% netto riconosciuto ai soli iscritti provenienti dall’ex CRUP nei precedenti accordi collettivi, la posizione individuale dovrà rimanere nel comparto aggressivo;
- 12) il rendimento minimo garantito di cui al precedente alinea 11) è calcolato annualmente in un “conto individuale virtuale”, tenuto da FRIULCASSA. All’atto della cessazione per qualsiasi causa, del rapporto con il “Fondo di Gruppo” FRIULCASSA procederà al raffronto tra l’effettivo valore della posizione individuale maturata nel “Fondo di Gruppo” medesimo e il valore della posizione individuale risultante dal “conto individuale virtuale”. Laddove l’ammontare complessivo del “conto individuale virtuale” sia superiore a quello effettivamente maturato nel comparto del “Fondo di Gruppo”, FRIULCASSA procederà all’integrazione della differenza;
- 13) le posizioni individuali trasferite (al “Fondo di Gruppo” o ad altra forma previdenziale) continueranno ad essere alimentate dal contributo datoriale individuale complessivo versato alla data di sottoscrizione del presente Accordo. Esse potranno essere altresì alimentate da una contribuzione dell’iscritto liberamente determinata e da tutto o parte dell’accantonamento di TFR – secondo le modalità interne previste dalla forma previdenziale utilizzata - , a scelta

dell'interessato, salvi gli obblighi di legge ed a prescindere da eventuali limitazioni già contemplate negli accordi collettivi richiamati in premessa;

- 14) ai dipendenti che in base agli accordi del 19.10.2000 ex Crup e 18.11.1999 ex Carigo, risultano iscritti a fondi pensione esterni e che trasferiscano l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione, FRIULCASSA garantisce la continuità della contribuzione, anche ove gli interessati si avvalgano della facoltà di trasferire la posizione individuale di propria pertinenza a qualsivoglia altra forma di previdenza complementare. Qualora gli stessi permangano negli attuali fondi esterni, sono confermate le prassi operative vigenti in materia di contribuzione;
- 15) al personale ex Carigo, il quale, giusta l'accordo 18.11.1999, abbia esercitato la facoltà di riscatto della posizione previdenziale, è data facoltà di iscrizione al "Fondo di Gruppo", con ordinaria contribuzione datoriale ("nuovi iscritti");
- 16) al personale in servizio che non intrattiene né ha intrattenuto rapporto di previdenza complementare è data la facoltà di iscrizione al "Fondo di Gruppo", con ordinaria contribuzione datoriale;

LE PARTI SI DANNO ALTRESI' ATTO CHE:

- a) avuto riguardo alle vigenti coperture per invalidità e premorienza è garantita la continuità nelle forme attualmente praticate;
- b) qualora presso il "Fondo di Gruppo" siano in futuro accese coperture di invalidità e/o premorienza, le fonti istitutive si incontreranno per valutarne i contenuti ed, eventualmente, renderle efficaci anche nei confronti degli iscritti FRIULCASSA, con cessazione delle attuali coperture;
- c) l'accordo è sottoscritto dai rappresentanti di FRIULCASSA con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione e da parte sindacale con riserva di approvazione delle assemblee dei lavoratori